



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## SCRITTURA PRIVATA

### CONTRATTO DI DONAZIONE DI BENI MOBILI DI MODICO VALORE

L'anno 2015 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ortona e nella residenza municipale, ai fini del presente atto sono presenti:

1)- il dott. Domenico Galanti, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero del Comune di Ortona e domiciliato per la carica presso la sede municipale, in Via Cavour n. 24, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata, C.F. e P.I. 00149620692;

2). Il sig. Di Lizio Fabio c.f.: DLZFBFA76D28G141D, residente a Ortona via F.P. Cespa n.78, il quale interviene nel presente atto in qualità di proprietario e creatore dell'opera tecnica misto su tela, dimensioni: cm.120 x 80; titolo: Arcadia;

in quali mediante il presente atto, composto di più articoli formanti unico e inscindibile contesto tra loro, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art.1

il sig. Di Lizio Fabio, di seguito denominato *donante*, in qualità di unico proprietario e creatore dell'opera, avente la piena capacità di disporre dei propri beni, dona al Comune di Ortona, rappresentato come sopra, di seguito denominato *donatario*, il quale accetta, l'opera tecnica misto su tela, dimensioni: cm.120 x 80; titolo: Arcadia, quale riconoscimento per le attività di sensibilizzazione culturale poste in essere sul territorio ortonese dall'Istituzione Palazzo Farnese;

#### Art.2

il donante dichiara che la donazione oggetto del presente atto non ha prezzo sul mercato e che pertanto possa trattarsi di donazione di modico valore ai sensi dell'art.783 C.C., anche in rapporto alle condizioni economiche dello stesso donante;

#### Art.3

il donante dichiara di trasferire, come effettivamente trasferisce, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il possesso del bene al donatario, rappresentato come sopra, con l'unica condizione che lo stesso conservi il diritto previsto dall'art.20 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 relativo alla conservazione del diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il donatario potrà liberamente e insindacabilmente disporre del bene, sia per la sua eventuale esposizione in edifici comunali che in altri.

#### Art.4

il donante garantisce il donatario, per l'evizione totale che questi possa soffrire delle cose donate;

#### Art.5

le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico del donante;

#### art.6

qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto. Non saranno inoltre ritenute valide aggiunte o modifiche apportate allo stesso manualmente fatta eccezione per gli spazi punteggiati già appositamente predisposti;

#### art.7

per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di donazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il donante

il donatario